

Controdeduzioni e chiarimenti in merito alle osservazioni pervenute relativamente alla Variante per la revisione e l'aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) e all'Allegato 1 – Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Controdeduzioni e chiarimenti in merito al Contributo Istruttorio inviato da ARPAT - Settore Agenti Fisici (Area Vasta Costa), nostro prot.7242 del 15.04.2025

Le osservazioni di ARPAT, in quanto Ente tecnico preposto alla verifica e al controllo, sono state recepite ed hanno comportato modifiche alla proposta di Regolamento adottato.

Aspetti Generali e Riferimenti Normativi (Punti 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11)

Rif. ARPAT	Articolo del Regolamento	Oggetto del Rilievo / Proposta	Controdeduzione e Azioni Conseguenti
1, 2	Art. 1, Art. 4	Richiamo a Regolamenti Regionali: Necessità di richiamare esplicitamente, oltre alla L.R. 89/98, i relativi Regolamenti Attuativi Regionali (D.P.G.R.) in materia di inquinamento acustico.	Accoglimento: si provvederà a integrare i riferimenti normativi negli Art. 1 (Campo di applicazione) e Art. 4 (Ricettori sensibili).
3	Art. 2	Obblighi del PCCA: Richiamo al D.P.G.R. n. 2/R/2004 per gli elementi minimi che devono essere contenuti nel Piano.	Accoglimento: si inserirà un esplicito richiamo al D.P.G.R. nell'Art. 2, comma 3.
5	Art. 3, c. 1	Valori Limite: Suggerimento di specificare che i valori sono intesi come Livello Continuo Equivalente ponderato A (LAeq).	Accoglimento: si provvederà a integrare la definizione all'Art. 3, comma 1, per maggiore chiarezza tecnica.
8	Art. 4, c. 3	Ricettori Sensibili: Non è chiara la dizione "attività e manifestazioni rumorose in deroga".	Accoglimento: si provvederà a riformulare il comma specificando che i limiti di immissione e di emissione per i ricettori sensibili sono quelli previsti dalla Legge Quadro e dalla normativa regionale.

Rif. ARPAT	Articolo del Regolamento	Oggetto del Rilievo / Proposta	Controdeduzione e Azioni Conseguenti
9	Art. 5	Nidi Domiciliari: Richiesta di eliminare l'Art. 5, in quanto i nidi domiciliari non sono assimilabili a ricettori sensibili (asili) ai fini acustici.	Accoglimento: l'Art. 5 sarà eliminato dal Regolamento.
10, 11	Art. 6, Art. 7	Definizioni e PRA: Necessità di armonizzare le definizioni (Art. 6) con la normativa e di esplicitare meglio le competenze del Comune in materia di Piano di Risanamento Acustico (PRA) (Art. 7).	Accoglimento: si procederà alla revisione delle definizioni e all'integrazione delle competenze del Comune per il PRA.

Disposizioni su Valutazioni Acustiche, Cantieri e Servizi (Punti 12, 13, 14, 15, 17)

Rif. ARPAT	Articolo del Regolamento	Oggetto del Rilievo / Proposta	Controdeduzione e Azioni Conseguenti
12	Art. 9, c. 1, lett. a	Valutazione di Impatto Acustico (VIA): Chiarire che la VIA non è richiesta per le sorgenti sonore di tipo continuo (come gli impianti fissi) se rispettano i limiti di zona.	Accoglimento: si provvederà a riformulare il testo per chiarire che la VIA si applica quando le sorgenti sonore (anche continue) sono suscettibili di superare i limiti di zona.
13	Art. 9, c. 4	Servizi Pubblici: Specificare che la VIA non è richiesta per le attività esentate dal D.P.C.M. 14/11/97 (es. servizi pubblici essenziali).	Accoglimento: si inserirà un esplicito richiamo alla non applicabilità della VIA alle sorgenti esentate, come i servizi di raccolta rifiuti e pulizia stradale (già previsti all'Art. 9, comma 6, lettera d).
14	Art. 12, c. 4	Manutenzione Impianti: Riferimento all'Art. 22 del DPGR 2/R/04 che obbliga l'esercente a dimostrare il rispetto dei limiti anche per interventi di manutenzione straordinaria.	Accoglimento: si integrerà il comma 4 con il riferimento all'obbligo di dimostrare il rispetto dei limiti, come da normativa regionale.

Rif. ARPAT	Articolo del Regolamento	Oggetto del Rilievo / Proposta	Controdeduzione e Azioni Conseguenti
15	Art. 13, c. 2	Cantieri Edili: Richiesta di specificare che il periodo invernale va dal 1 ottobre al 31 maggio, e quello estivo dal 1 giugno al 30 settembre.	Accoglimento: si provvederà a integrare i mesi di riferimento per i periodi estivo e invernale all'Art. 13 e nell'Art. 19 (Limiti Massimi ed Orari), per coerenza interna e chiarezza.
17	Art. 16	Definizione Attività Temporanea: Specificare meglio che l'attività è temporanea per sua natura o per l'uso temporaneo di sorgenti.	Accoglimento: si integrerà la definizione per allinearla a quanto previsto dalla normativa regionale (D.P.G.R. 2/R/04).

Deroghe e Intrattenimento Musicale (Punti 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27)

Rif. ARPAT	Articolo del Regolamento	Oggetto del Rilievo / Proposta	Controdeduzione e Azioni Conseguenti
18	Art. 19, c. 2	Limiti Massimi Deroga: I limiti di deroga devono essere fissati in termini di Livello Continuo Equivalente ponderato A (LAeq), specificando l'intervallo di misura (es. 15 minuti).	Accoglimento: si procederà a specificare LAeq e l'intervallo di misura nella tabella dell'Art. 19, in ottemperanza ai requisiti tecnici della misurazione acustica.
20	Art. 21, c. 1	Autorizzazione in Deroga: È necessario specificare che l'autorizzazione è richiesta quando l'attività non rispetta i limiti di zona o le prescrizioni del Regolamento.	Accoglimento: si chiarirà la casistica che rende necessaria l'autorizzazione in deroga.
21	Art. 21, c. 3	Deroga Semplificata: Richiesta di specificare che la deroga semplificata è concessa per attività che non comportino l'allestimento di un cantiere (solo impianti/macchinari).	Accoglimento: si integrerà la dizione per distinguere chiaramente la deroga semplificata per impianti dalla disciplina dei Cantieri.
23	Art. 25	Documentazione Semplificata: Richiesta di allineare la documentazione semplificata	Accoglimento: si procederà alla revisione dell'Allegato D per conformarlo al D.P.G.R. 2/R/04.

Rif. ARPAT	Articolo del Regolamento	Oggetto del Rilievo / Proposta	Controdeduzione e Azioni Conseguenti
		(Allegato D) a quanto previsto dalla normativa regionale.	
24	Art. 26	Deroga Non Semplificata: Richiesta di specificare che il soggetto proponente deve essere il responsabile dell'attività.	Accoglimento: si integrerà il testo per specificare il soggetto proponente e il corretto riferimento alla Relazione Tecnica Previsionale.
25	Art. 28	Intrattenimento Musicale non Autorizzato: Richiesta di specificare l'obbligo del rispetto del limite differenziale (Art. 3, comma 3) anche per questa attività "libera" e di armonizzare le definizioni con la D.G.R. n. 1478/2009.	Accoglimento: si provvederà a specificare l'obbligo di rispetto del limite differenziale all'Art. 28, comma 2, e ad armonizzare le definizioni. (Questa integrazione risponde anche alle osservazioni dei residenti).
27	Art. 29	Manifestazioni Istituzionali: Richiesta di specificare che l'esonero dai limiti acustici per le manifestazioni di particolare rilevanza è applicabile solo su deliberazione del Consiglio Comunale.	Accoglimento: si integrerà il testo per specificare che l'esonero deve essere sancito da apposita Deliberazione Consiliare.

Sanzioni e Controlli (Punti 30, 31, 32, 33, 34, 35)

Rif. ARPAT	Articolo del Regolamento	Oggetto del Rilievo / Proposta	Controdeduzione e Azioni Conseguenti
30, 31	Art. 40	Controlli e Competenze: Richiesta di specificare che l'ARPAT non svolge attività di controllo su richiesta del privato cittadino e chiarire che il Comune è l'Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni (L.R. 89/98).	Accoglimento: si procederà a chiarire le competenze di Comune e ARPAT e il ruolo del Comune come Autorità sanzionatoria (Art. 41).
32	Art. 41	Sanzioni: Richiesta di eliminare le sanzioni relative alla L. 447/95 che sono di competenza statale.	Accoglimento: si provvederà a eliminare i riferimenti a sanzioni non di competenza comunale,

Rif. ARPAT	Articolo del Regolamento	Oggetto del Rilievo / Proposta	Controdeduzione e Azioni Conseguenti
			mantenendo solo quelle previste dalla L.R. 89/98 e dal Regolamento.
33	Art. 41, c. 3	Sanzioni Attività non Autorizzata: Richiesta di aggiungere al testo: "Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale... svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto...".	Accoglimento: si provvederà a integrare il testo del comma per specificare l'illecito.
34	Art. 41, c. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13	Importi delle Sanzioni: Gli importi non si riferiscono all'Art. 17 della L.R. n. 89/98 e non sono aggiornati alle più recenti modifiche normative.	Accoglimento: l'Art. 41 sarà rivisto rimandando direttamente alla L.R. n. 89/98 e alle sue modifiche più recenti.
35	Art. 41, c. 17	Riferimento Errato: Il riferimento all'Art. 38 è non pertinente.	Accoglimento: si provvederà a correggere il riferimento normativo contenuto all'interno del comma 17.

Controdeduzioni e chiarimenti in merito all'osservazione presentata in data 13/10/2025 prot. 21545

In riferimento all'Art. 28 – Intrattenimenti Musicali non subordinati ad Autorizzazione (Attività "libera")

L'Art. 28 disciplina il "piccolo intrattenimento musicale" esentato dall'autorizzazione in deroga, a condizione che rispetti cumulativamente tutti i requisiti operativi elencati (comma 1, lettere a-e) e i limiti acustici di zona (comma 2).

Controdeduzione e Chiarimento alle Proposte di Modifica

Proposta	Controdeduzione e Chiarimento
1.a-c. Assenza di Autocertificazione e necessità di una dichiarazione formale.	Controdeduzione: l'Art. 28, comma 1, lettera f) già prevede l'obbligo di una Comunicazione Scritta all'Amministrazione (Allegato C), atto che impegna l'esercente al rispetto dei requisiti e degli orari stabiliti. <u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u>
1.d. Istituire sanzioni immediate/revoca per il mancato rispetto.	Controdeduzione: l'osservazione è accolta nello spirito. L'Art. 43 (Sanzioni) del Regolamento già prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie per le violazioni. Il mancato rispetto dei requisiti dell'Art. 28 può comportare la cessazione dell'attività non autorizzata. La revoca del diritto all'attività libera è una conseguenza amministrativa che l'Amministrazione può adottare in caso di reiterata inosservanza. <u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u>
1.e. Modulazione della musica con massimo 48/53 dB all'interno delle residenze.	Controdeduzione: la normativa acustica nazionale (D.P.C.M. 14/11/97), ripresa dall'Art. 3 del Regolamento, stabiliscono i limiti di immissione (limite assoluto e limite differenziale) sul confine della proprietà (ricettore) e non all'interno delle abitazioni. Il limite differenziale è la misura principale a tutela della quiete. <u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u>
1.e. Interruzione massima alle ore 01:00.	Controdeduzione: l'Art. 28, comma 1, lettera f) del Regolamento (fac-simile Comunicazione) già limita l'attività libera entro le ore 24:00, offrendo una tutela superiore rispetto all'orario notturno di deroga generale. L'interruzione alle 01:00 o alle 02:00 è prevista solo per eventi autorizzati in deroga, non per l'attività libera di cui all'Art. 28. <u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u>

Proposta	Controdeduzione e Chiarimento
<p>1.a, 1.b, 1.f. Meccanismi di controllo, strumenti di misura e presenza notturna della Polizia Municipale.</p>	<p>Controdeduzione: tali aspetti riguardano l'organizzazione e la gestione delle risorse umane ed economiche dell'Amministrazione e non sono direttamente disciplinabili nel testo del Regolamento acustico.</p> <p>L'Amministrazione è impegnata a coordinare i controlli avvalendosi di tutte le Forze dell'Ordine competenti sul territorio.</p> <p><u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u></p>

Controdeduzioni e chiarimenti in merito alle "Note di chiarimento e proposte di modifica" (osservazioni) presentate in data 14.10.2025 prot. 21607

In riferimento all'Art. 16 - Attività Rumorose Temporanee

Osservazione 1: Chiarimento sui 30 giorni (proposta di riduzione a 15), sulla consecutività e sul "bonus annuale massimo".

Controdeduzione e Chiarimento

- Limite massimo e "Bonus Annuale": il limite di durata delle deroghe non è inteso come un "bonus annuale massimo" per ciascuna attività, bensì come un limite complessivo di durata della deroga per zona di classificazione acustica, come specificato dall'Art. 21, comma 4, del Regolamento. Tale limite varia a seconda della Classe acustica dell'area (e.g., non oltre trenta giorni annui in Classe V, venticinque giorni in Classe IV, venti giorni in Classe III).

- Consecutività: la norma è formulata in modo tale da definire un limite massimo di giorni *nel corso dell'anno*, che possono essere utilizzati anche per "sorgenti ed eventi diversi tra loro". L'assenza della specificazione di "giorni consecutivi" implica che il limite si riferisce alla somma dei giorni di deroga nell'anno solare, anche se non consecutivi. La proposta di riduzione a 15 giorni rientra nelle valutazioni di opportunità dell'Amministrazione, ma la dizione attuale è conforme alla normativa sovraordinata e mira a un ragionevole bilanciamento tra quiete e attività temporanee.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

Osservazione 2: Uniformità della dizione "attività rumorosa di carattere temporaneo" rispetto al titolo "Attività Rumorose Temporanee".

Controdeduzione e Chiarimento

Le dizioni "attività rumorosa di carattere temporaneo" e "Attività Rumorose Temporanee" sono da intendersi come sinonimi nell'ambito del Regolamento e non generano incertezza interpretativa. Si considera l'osservazione non vincolante per una modifica formale, in quanto l'uniformità semantica è già garantita.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

In riferimento all'Art. 17 - Localizzazione delle aree

Osservazione 3: La localizzazione "Piazza dei Priori, in Centro Storico di Volterra" risulta troppo generica.

Controdeduzione e Chiarimento

Piazza dei Priori è un toponimo istituzionalmente e catastalmente univoco e chiaramente identificabile, rappresentando la piazza principale del Centro Storico di Volterra. Per l'individuazione delle aree di deroga, rappresentate a livello cartografico nella variante al Piano di Classificazione Acustica, tale riferimento è ritenuto sufficiente. Gli eventuali ambiti territoriali limitrofi interessati da prescrizioni specifiche (quali vie di accesso o aree limitrofe) saranno dettagliati negli atti autorizzativi singoli per le manifestazioni, che contengono la planimetria dettagliata richiesta.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

In riferimento all'Art. 18 (e Capo 3) - Autorizzazioni in Deroga

Osservazione 4: Chiarimento sulla differenza tra "deroga di tipo semplificato" e "non semplificato" (Art. 18, comma 4).

Controdeduzione e Chiarimento

La differenza tra la procedura di deroga semplificata e non semplificata è specificata in modo dettagliato nel Capo 3 del Regolamento (Art. 21 e seguenti).

La Deroga Semplificata (Art. 22 e 23, e documentazione in Art. 25) si applica a determinate tipologie di attività (es. Cantieri) o in presenza di precise condizioni (es. durate inferiori a 5 giorni lavorativi), e richiede una documentazione meno onerosa (autocertificazione e attestazioni semplificate).

La Deroga Non Semplificata (Art. 26) si applica a tutte le attività che non rientrano nelle condizioni di semplificazione e richiede una Relazione descrittiva completa redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCA), necessaria a dimostrare il rispetto dei limiti o la previsione di misure di mitigazione. Il Regolamento è strutturato per definire in modo preciso i due ambiti.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

Osservazione 5: La dizione "ASL" (Art. 18, comma 6) è troppo generica e andrebbe individuato il Dipartimento/UF.

Controdeduzione e Chiarimento

Il Regolamento fa riferimento all'Azienda USL (Unità Sanitaria Locale) come soggetto istituzionale competente per le rispettive competenze, in affiancamento ad ARPAT, in accordo con l'Art. 40 del Regolamento medesimo. L'individuazione della "Azienda USL" è il corretto riferimento normativo per l'Ente.

La specifica Unità Funzionale (U.F.) o Dipartimento che opera concretamente è un dettaglio di organizzazione interna dell'Ente Sanitario, non essenziale e variabile nel testo di un Regolamento Comunale.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

Osservazione 6: Chiarimento su modifica date, "numero assegnatoli" e riferimento ai 30 giorni (Art. 18, comma 8).

Controdeduzione e Chiarimento

La possibilità per il gestore di modificare le date di un evento già autorizzato con comunicazione al Comune, "nell'ambito del numero assegnatoli", si riferisce al rispetto del limite massimo di giorni di deroga totale annuale per la specifica zona acustica, come già stabilito all'Art. 21, comma 4. Il "numero assegnatoli" è quindi il limite massimo di 30, 25, 20 o 5 giorni (a seconda della Classe) come definito in quell'articolo. La facoltà di modificare la data, nel rispetto del *numero massimo* (limite annuale per l'area), è prevista per consentire una flessibilità operativa senza alterare la valutazione acustica complessiva.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

In riferimento all'Art. 19 - Limiti Massimi ed Orari

Osservazione 7: Mancata definizione dei mesi per il periodo invernale ed estivo e orari notturni (24:00 e 02:00) eccessivi.

Controdeduzione e Chiarimento

Definizione dei periodi: sebbene l'Art. 19 non contenga la definizione, il Regolamento definisce i periodi di riferimento nell'Art. 20 (Cantieri Edili, Stradali e Assimilabili):

- Periodo Invernale: 1 ottobre – 31 maggio.

- Periodo Estivo: 1 giugno – 30 settembre. Si può prevedere l'aggiunta di un esplicito richiamo all'Art. 20 anche nell'Art. 19 per una maggiore chiarezza.

Orari Notturni: gli orari notturni (fino alle 24:00 e, per eventi particolari, fino alle 02:00) sono stati fissati dall'Amministrazione tenendo conto delle esigenze di tutela della quiete pubblica e, al contempo, delle esigenze di promozione delle attività commerciali e turistiche, in linea con le pratiche comunali per le manifestazioni ed in coerenza con la normativa regionale che delega al Comune la determinazione degli orari di deroga per gli spettacoli temporanei. La previsione di orari differenziati a seconda del giorno della settimana e del tipo di evento rappresenta un bilanciamento già cautelativo.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

Controdeduzioni e chiarimenti in merito all'osservazione presentata in data 03/11/2025, prot. 23023

In riferimento all'Art. 9 – Punto 6, comma 4: Servizi di Raccolta Rifiuti e Pulizia Stradale

Osservazione: Mancata considerazione specifica del rumore prodotto dalla raccolta del vetro e dalla pulizia stradale nelle prime ore del mattino (Centro Storico), con rischio di superamento dei limiti notturni/mattutini.

Controdeduzione e Chiarimento

Si riconosce la fondatezza dell'osservazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni sonore derivanti dalla raccolta del vetro proveniente dalle attività commerciali nel Centro Storico. Tali attività, pur essendo servizi di pubblica utilità esentati dalla L. 447/95, devono essere comunque svolte in modo da minimizzare il disturbo. L'Amministrazione si impegna ad attivare nuovamente una interlocuzione con il soggetto gestore (REA), al fine di promuovere la possibilità di: - rivedere le fasce orarie di svolgimento delle operazioni di raccolta e pulizia stradale, in particolare per la raccolta del vetro, posticipando l'inizio di tali operazioni a un orario che garantisca la tutela della quiete mattutina (es. non prima delle 6:30 o 7:00, salvo esigenze eccezionali); - promuovere l'utilizzo di contenitori insonorizzati o l'adozione di metodologie operative a basso impatto acustico per la raccolta differenziata nel Centro Storico e nelle aree sensibili.

Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta.

In riferimento all'Art. 16 – Attività Rumorose Temporanee

Osservazione: Il limite di durata delle deroghe (30, 25, 20 giorni annui) è eccessivo, si propone una riduzione a 15 giorni per tutte le classi.

Controdeduzione e Chiarimento

I limiti massimi di giorni di deroga (Art. 21, comma 4) sono già graduati in base alla Classe Acustica di riferimento (es. 30 giorni in Classe V, 20 giorni in Classe III), riflettendo la diversa sensibilità acustica delle aree. Tali limiti rappresentano il tetto massimo concedibile annualmente per l'intera zona, non un diritto acquisito per il singolo richiedente.

Una drastica riduzione a 15 giorni per tutte le classi (III, IV e V) non terrebbe conto della diversa vocazione funzionale delle aree urbane.

L'Amministrazione conferma che, in sede di autorizzazione, l'Ufficio competente valuterà la singola richiesta applicando il principio di proporzionalità e, soprattutto, per garantire un'equa distribuzione dei giorni di deroga e un'alternanza tra periodi di attività e periodi di quiete.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

In riferimento all'Art. 19 – Limiti Massimi ed Orari

Osservazione: Gli orari notturni massimi (fino alle 24:00 e alle 02:00) sono troppo permissivi e dannosi per la salute.

Controdeduzione e Chiarimento

Gli orari di deroga fino alle ore 02:00 sono previsti dall'Art. 19 solo in casi eccezionali (prefestivi/festivi) ed esclusivamente nelle aree individuate dal PCCA per spettacoli temporanei, quindi non per l'attività libera (Art. 28) il cui limite massimo è fissato alle 24:00. La possibilità di estendere l'orario in aree specificatamente dedicate a spettacoli temporanei è prevista dalla normativa regionale ed è frutto di un bilanciamento tra la tutela della quiete e la necessità di sostenere le attività culturali, turistiche ed economiche del Centro Storico, in linea con gli standard delle città d'arte.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

In riferimento all'Art. 28 – Intrattenimenti Musicali non subordinati ad Autorizzazione

Osservazione: Necessità di prescrivere la chiusura immediata delle aree esterne dopo l'attività (o l'orario di chiusura) per prevenire il rumore da stazionamento di persone.

Controdeduzione e Chiarimento (Accoglimento)

Il rumore generato da persone che stazionano all'esterno dei locali (rumore antropico) è primariamente un problema di sicurezza urbana e regolamenti di polizia locale, distinto dalla disciplina acustica della sorgente sonora (musica).

Per mitigare questo disturbo, si provvederà a precisare il regolamento comunale relativo all'utilizzo del suolo pubblico prevedendo l'obbligo per gli esercenti di rimuovere tempestivamente gli arredi esterni (dehors) e/o di chiudere le aree esterne di pertinenza immediatamente dopo l'orario limite dell'attività (24:00 per l'Art. 28) o dopo l'orario di chiusura del locale, al fine di scoraggiare lo stazionamento di avventori.

Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta.

In riferimento all'Art. 40 – Controlli e Misure di Responsabilizzazione

Osservazione: Difficoltà nei controlli notturni per carenza di personale e proposta di misure innovative. (Tessera a punti, Silent Disco, Telecamere)

Controdeduzione e Chiarimento

- Sistema "Tessera a Punti": la proposta di introdurre un meccanismo amministrativo di "tessera a punti" o di sanzioni progressive e deterrenti è considerata uno strumento innovativo per rafforzare la

responsabilità dei gestori e prevenire la reiterazione delle violazioni. L'Amministrazione si impegna a valutarne la fattibilità legale e regolamentare.

- Promozione "Silent Disco": l'uso delle cuffie wireless ("silent disco") per eventi musicali in aree sensibili è una soluzione innovativa e a basso impatto acustico. L'Amministrazione si impegna a promuovere attivamente tale metodologia come alternativa per l'intrattenimento musicale in zone ad alta sensibilità acustica (es. Centro Storico).
- Monitoraggio con Telecamere: il controllo dei limiti di affollamento (capacità massima) e dell'ordine pubblico mediante telecamere comunali rientra nelle ordinarie funzioni di Polizia Locale. L'Amministrazione si impegna a valutare la possibilità di implementare l'uso di tali strumenti per la verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza e ordine pubblico nelle aree interessate da eventi notturni.

Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzioni e chiarimenti in merito all'osservazione presentata in data 03/11/2025, prot. 23024

In riferimento all'Art. 17 comma 1 – Aree per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo

Osservazione: Vicinanza delle aree (Parcheggio di Docciola e Parco Pubblico "Il Bastione") e possibile incremento cumulativo dei livelli di rumorosità dovuto alla sovrapposizione degli eventi.

Proposta: Coordinare la gestione delle attività sonore tramite un Calendario Annuale delle Manifestazioni e Attività di Emissione Sonora.

Controdeduzione e Chiarimento

- Vicinanza delle aree: si riconosce che le aree designate (Parcheggio di Docciola e Parco Pubblico "Il Bastione") sono limitrofe. Tuttavia, l'autorizzazione di attività rumorose temporanee (Art. 18) e le relative deroghe acustiche (Art. 21) sono atti concessi singolarmente e su richiesta specifica.

- Sovrapposizione e Cumulo Acustico: il rischio di cumulo acustico da eventi contemporanei in aree limitrofe è un elemento di cui l'Amministrazione deve e può tenere conto in fase di istruttoria per il rilascio di ciascuna autorizzazione. L'Ufficio competente ha la facoltà e l'obbligo di negare o condizionare un'autorizzazione in deroga qualora ritenga che la contemporaneità di eventi possa compromettere in modo inaccettabile la quiete pubblica e superare i limiti di zona.

L'Amministrazione è già impegnata nella definizione e coordinamento delle manifestazioni che vengono svolte annualmente, cercando un bilanciamento tra l'esigenza di garantire una offerta di attività qualificata e compatibile anche in relazione a possibili situazioni di disturbo transitorio della popolazione residente.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

In riferimento all'Art. 21 punto 3 – Distanze dai ricettori sensibili

Osservazione: Raggio di 200 metri dai ricettori sensibili (Art. 4, comma 1) insufficiente per tutelare Asili e Istituti, specialmente in un contesto urbano con forti pendenze come Volterra, che amplificano le onde sonore.

Controdeduzione e Chiarimento

- Distanza di 200 metri: il raggio di 200 metri, come stabilito nell'Art. 21, comma 3, rappresenta una misura cautelativa di esclusione automatica per la possibilità di deroga semplificata per cantieri. Tale valore è un riferimento minimo utilizzato dalla normativa acustica per individuare i "ricettori sensibili".

- Contesto Morfologico e Trasmissione Sonora: si riconosce che la conformazione orografica di Volterra può influenzare la propagazione del suono. Per le aree non coperte dalla deroga semplificata, si applica la procedura di deroga non semplificata (Art. 26), la quale impone la presentazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCA). La VPIA è lo strumento tecnico deputato a considerare anche la specifica morfologia del sito, la natura della

sorgente sonora e l'effettiva distanza acustica dal ricettore sensibile, al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione sonora previsti dalla Classe Acustica di appartenenza.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

In riferimento all'Art. 22 punto 1 – Limiti di emissione sonora e deroghe per attività associative e manifestazioni istituzionali

Osservazione 1: Difformità nei limiti di emissione sonora per le attività delle Associazioni rispetto all'Art. 19, punto 2. Si chiede di uniformare i valori limite.

Controdeduzione e Chiarimento

La richiesta di uniformare i valori limite e i periodi di emissione previsti per le attività delle Associazioni con quelli indicati all'Art. 19 è accolta al fine di garantire la coerenza interna del Regolamento e l'uguaglianza di trattamento tra attività assimilabili.

Pertanto l'osservazione è accolta.

Osservazione 2: La somma delle deroghe (30+20 giorni) per attività sonore, sommate alle manifestazioni istituzionali, copre quasi interamente il periodo estivo, riducendo gli spazi temporali di quiete per i residenti.

Proposta: Riduzione del numero di deroghe concesse e adozione di un Calendario Annuale delle Attività Sonore.

Controdeduzione e Chiarimento

- Durata delle Deroghe: il limite massimo di giorni di deroga annuali (e.g., 30 giorni in Classe V, 20 giorni in Classe III) non è un diritto automatico per il richiedente, ma un limite massimo di concessione da parte del Comune per l'intera area acustica. L'Amministrazione è tenuta a valutare ogni singola richiesta di deroga, applicando il principio di proporzionalità e tenendo conto dell'impatto sul benessere acustico dei residenti.

- Manifestazioni Istituzionali: le manifestazioni istituzionali sono eventi di pubblico interesse, spesso esentati dai limiti di legge, e non vanno considerate nel computo dei giorni di deroga massima concessi alle attività private.

- Riduzione del Numero di Deroghe: la richiesta di riduzione del numero massimo di giorni di deroga è già stata oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, ed è ritenuta un bilanciamento accettabile tra tutela della salute e promozione delle attività sociali/economiche.

L'Amministrazione è già impegnata nella definizione e coordinamento delle manifestazioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire una offerta di attività qualificata e compatibile anche rispetto a possibili situazioni di disturbo transitorio della popolazione residente.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

Controdeduzioni e chiarimenti in merito all'osservazione presentata in data 03/11/2025, prot. 23026

Le osservazioni sollevate riguardano principalmente l'insufficienza dei dati fonometrici allegati al PCCA per rappresentare il reale clima acustico notturno del Centro Storico e la necessità di interventi correttivi.

In riferimento ai Rilievi Fonometrici e al Quadro Conoscitivo (Punti 1, 2, 4)

Osservazione 1 e 2: Insufficienza del numero, della distribuzione dei punti di misura e assenza di misurazioni nelle ore notturne e nei periodi di maggiore pressione acustica.

Controdeduzione:

Si prende atto della critica sulla limitata campionatura delle misurazioni fonometriche allegate (Allegato 02), che risultano concentrate in orari diurni e in un numero ristretto di punti del Centro Storico. Come già riportato nelle controdeduzioni all'osservazione precedente, si ribadisce che è necessario distinguere la natura del Piano di Classificazione Acustica (PCCA), che è un atto di pianificazione urbanistica che stabilisce i limiti acustici sulla base della destinazione d'uso della zona, dei ricettori presenti. Le misure fonometriche, soprattutto per la determinazione della scelta fra le classi intermedie (II, III e IV), hanno lo scopo di "individuare tutte le situazioni in cui sia difficile l'assegnazione ad una determinata classe, poiché un'errata classificazione porterebbe a piani di risanamento impossibili da attuare", ma la priorità, soprattutto in zone residenziali, è quella di assegnare classi acustiche più basse, al fine di tutelare meglio la popolazione da frequenti e importanti superamenti dei limiti di legge che dalla classificazione discendono. Le criticità notturne e l'eventuale superamento dei limiti in orario serale/notturno non sono un difetto di *classificazione* del Piano, bensì un'indicazione della mancata osservanza dei limiti acustici vigenti da parte di alcune sorgenti (attività commerciali, intrattenimenti, rumore antropico).

A seguito dell'osservazione pervenuta, l'amministrazione comunale ha comunque fatto svolgere ulteriori misure fonometriche in Centro Storico, in orario diurno e notturno, comprendente anche il fine settimana.

I rilievi confermano la sostanziale idoneità della classe acustica III assegnata, fatto salvo per situazioni puntuali e temporanee, legate a specifiche sorgenti sonore, non rappresentative del clima acustico ordinario.

Si ritiene infine che una delle misurazioni eseguite sia particolarmente rappresentativa anche del caso "di strade strette delimitate da edifici di 3-4 piani, che determinano fenomeni significativi di riflessione e amplificazione del rumore". In assenza di esercizi ed attività che hanno dato luogo effettivamente ad un esposto, si ritiene che il livello di clima acustico, anche in presenza di fenomeni di riflessione e riverbero, sia compatibile con la assegnata classe III. Tale classe è inoltre:

- Coerente con la precedente classificazione;
- Coerente con la media risultante dalla classificazione automatica (che assocerebbe al centro storico in parte la classe IV, in parte la classe III e in parte la classe II);

La denunciata “assenza di misurazioni nelle ore notturne e nei periodi di maggiore pressione acustica” si ritiene un errore concettuale che merita di essere chiarito.

Se la Classificazione Acustica del territorio venisse stilata sulla base di misurazioni che monitorano le situazioni estreme, quali quelle citate (ore serali e notturne, né durante i periodi turistici e i fine settimana, quando si registra la maggiore concentrazione di eventi, attività di intrattenimento e diffusione di musica ad alto volume), il risultato sarebbe l’attribuzione di classi acustiche elevate (classe V ad esempio) ad aree che invece normalmente necessitano di una tutela della quiete e del mantenimento di un clima acustico buono per la qualità della vita umana. La dichiarata “sottostima dei livelli di rumorosità effettivamente percepiti dai residenti” comporterebbe il perseguimento di un interesse contrario al bene pubblico poiché incentiverebbe o legittimerebbe attività disturbanti o comunque renderebbe lecito l’incremento di sorgenti sonore lungo tutto l’arco della giornata.

Le misurazioni finalizzate alla redazione di un PCCA hanno lo scopo, al contrario, di legittimare l’attribuzione di una classe acustica bassa ad una zona, senza penalizzare eccessivamente i servizi generali (es. infrastrutture stradali) o le attività industriali e produttive.

Campagne fonometriche svolte invece nei periodi di maggiore pressione acustica hanno senso se lo scopo è quello di individuare le attività o le sorgenti sonore che provocano l’innalzamento significativo dei livelli acustici e il disagio per la popolazione e che sono quelle che dovranno attivare lo strumento del Piano di Risanamento Acustico per rientrare nei limiti di legge.

Il nuovo Regolamento è stato elaborato proprio per fornire all’Amministrazione strumenti normativi più chiari e rigorosi per la gestione delle deroghe e per la disciplina delle attività rumorose (es. Art. 28), finalizzati a ricondurre le emissioni sonore nei limiti di legge.

Pertanto l’osservazione non è accolta.

Osservazione 3: Mancata rappresentatività dell’ambiente acustico urbano

Controdeduzione:

Come già premesso in risposta alle osservazioni precedenti, il Piano di Classificazione Acustica del Territorio è strumento di pianificazione e si basa su diversi indicatori per la classificazione automatica e poi su misurazioni puntuali per l’ottimizzazione. E’ vero che *“la conformazione morfologica e architettonica del centro, con vie strette e cortine edilizie continue, determina una propagazione sonora differente rispetto alle aree aperte”*, ma ciò non determina la necessità di una valutazione specifica e di maggior dettaglio; il dato importante è che l’ambiente urbano è prevalentemente residenziale e che, in condizioni ordinarie, il livello di comfort acustico per la popolazione deve essere il migliore possibile e questo è garantito dall’attribuzione in classe III di tutto il centro storico. La presenza di un elevato flusso turistico e di frequenti attività di intrattenimento, spettacolo temporaneo, con elevata frequenza antropica in strada e in spazi pubblici

dovranno essere correttamente gestiti nell'ambito di autorizzazioni in deroga semplificate o ordinarie e, prima ancora, di una educazione civica che deve essere coltivata e fatta crescere.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

Osservazione 4: Necessità di integrare il quadro conoscitivo con lo storico delle segnalazioni, denunce, sanzioni e rilievi ARPAT.

Controdeduzione:

Si rileva che al momento risultano essere disponibili solo due rilievi acustici di ARPAT conseguenti a due procedimenti avviati dal Servizio Ambiente a seguito di segnalazioni pervenute: a seguito di tali rilievi, l'Amministrazione ha provveduto all'emanazione di sanzioni e provvedimenti ordinativi. La Variante ha quindi tenuto conto di queste situazioni accertate. Si rileva inoltre che la definizione della Variante ha avuto luogo anche attraverso varie interlocuzioni con le Forze dell'Ordine. La tutela è garantita dal Regolamento che impone, per l'apertura o la modifica di attività rumorose, la Valutazione di Impatto Acustico, che costituisce il riferimento tecnico specifico nell'ambito del quale si deve tenere conto della sorgente reale e del contesto morfologico.

Nonostante, come già detto, il monitoraggio acustico nelle condizioni di maggior presenza antropica e di attività di ristorazione e intrattenimento non sia la strategia giusta per la pianificazione e la definizione delle classi acustiche, l'amministrazione comunale, anche al fine di raccogliere informazioni più estese e dettagliate, ha commissionato l'esecuzione di ulteriori 2 misurazioni in centro storico, eseguite per più giorni consecutivi in periodo diurno e notturno e comprendenti anche il fine settimana.

Mentre i livelli in periodo diurno risultano perfettamente in linea con l'attribuzione della classe acustica ed i relativi livelli di qualità e limiti di immissione, in periodo notturno, presso una delle postazioni in particolare, si rileva una criticità puntuale, limitata nel tempo, con attivazione di sorgenti sonore particolarmente impattanti fra le ore 21.30 e le ore 01.00 dei giorni venerdì/sabato e sabato/domenica. Tale situazione è già stata oggetto di specifico monitoraggio acustico da parte di ARPAT.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

In riferimento al Piano di Risanamento Acustico (PRA) (Punto 6)

Osservazione 6: Qualora l'approfondimento dello stato conoscitivo individui punti critici con superamento dei valori di attenzione nel periodo notturno, si rende necessaria l'adozione del Piano di Risanamento Acustico (Art. 7 L. 447/95).

Controdeduzione:

Si riconosce che l'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della Legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), è obbligata ad adottare il Piano di Risanamento Acustico (PRA) qualora vengano accertate situazioni di superamento non episodico dei valori di attenzione o dei limiti assoluti di immissione nelle aree acusticamente classificate.

L'amministrazione è inoltre l'organo deputato affinché i limiti di legge, stabiliti in base al Piano di Classificazione Acustica ed alla normativa nazionale (circa ad esempio il criterio differenziale), siano regolarmente rispettati e, per questo, metterà in atto le dovute forme di controllo e supervisione.

Il nuovo Regolamento è inteso come la prima misura di risanamento e prevenzione, fornendo gli strumenti amministrativi per la gestione e la limitazione delle sorgenti sonore.

Qualora, dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento e l'intensificazione dei controlli (Art. 40), i dati ufficiali di ARPAT dovessero confermare un superamento cronico e diffuso dei limiti, l'Amministrazione attiverà tempestivamente l'iter necessario per l'elaborazione e l'adozione del Piano di Risanamento Acustico (PRA). Diversamente dovranno essere i singoli gestori di attività che generano rumorosità eccessive o anomale, soprattutto in orario notturno.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

In riferimento al Regolamento (Osservazioni non correlate ai rilievi, già trattate)

Le seguenti osservazioni ricalcano quelle già avanzate da altri cittadini e si riepilogano le medesime controdeduzioni già formulate:

Articolo del Regolamento	Oggetto dell'Osservazione	Controdeduzione e Chiarimento
Art. 9, c. 4 (Raccolta Rifiuti)	Rumore da raccolta vetro nelle prime ore del mattino.	Controdeduzione: Sarà avviata interlocuzione con il soggetto gestore (REA) per definire fasce orarie posticipate per la raccolta del vetro nel Centro Storico e si richiederà l'uso di metodologie e contenitori a basso impatto acustico per mitigare il disturbo. <u>Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta.</u>
Art. 16 (Durata Deroghe)	Durata massima delle deroghe (30/25/20 giorni) ritenuta eccessiva.	Controdeduzione: il limite massimo di giorni di deroga annuali (e.g., 30 giorni in Classe V, 20 giorni in Classe III) non è un diritto automatico per il richiedente, ma un limite massimo di concessione da parte del Comune per l'intera area acustica. L'Amministrazione è tenuta a valutare ogni

Articolo del Regolamento	Oggetto dell'Osservazione	Controdeduzione e Chiarimento
		<p>singola richiesta di deroga, applicando il principio di proporzionalità e tenendo conto dell'impatto sul benessere acustico dei residenti.</p> <p>La richiesta di riduzione del numero massimo di giorni di deroga è già stata oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, ed è ritenuta un bilanciamento accettabile tra tutela della salute e promozione delle attività sociali/economiche.</p> <p><u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u></p>
Art. 19 (Orari Notturni)	Orari notturni massimi (fino alle 24:00 e alle 02:00) troppo permissivi.	<p>Controdeduzione: L'estensione fino alle 02:00 è prevista solo per eventi eccezionali in aree definite per spettacolo temporaneo.</p> <p><u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u></p>
Art. 28 (Chiusura Aree Esterne)	Obbligo di chiusura/rimozione arredi esterni dopo l'attività per prevenire il rumore da stazionamento di persone.	<p>Controdeduzione: L'Amministrazione si impegna ad integrare il regolamento comunale relativo all'occupazione di suolo pubblico per prevedere l'obbligo di rimuovere tempestivamente gli arredi esterni o chiudere le aree di pertinenza dopo l'orario limite dell'attività.</p> <p><u>Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta.</u></p>
Art. 40 (Controlli)	Proposta di "Tessera a Punti" per i gestori e promozione della "Silent Disco".	<p>Controdeduzione: L'Amministrazione si impegna a valutare la fattibilità legale e regolamentare per l'inserimento di un sistema sanzionatorio progressivo e a promuovere l'uso delle cuffie wireless ("silent disco") come alternativa per l'intrattenimento in aree sensibili.</p> <p><u>Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta.</u></p>

Controdeduzioni e chiarimenti in merito all'osservazione presentata in data 03/11/2025, prot. 23028

Osservazioni sul Regolamento

Le seguenti osservazioni, già formulate in termini analoghi da altri cittadini, sono riepilogate di seguito con le medesime controdeduzioni.

Articolo del Regolamento	Oggetto dell'Osservazione	Controdeduzione e Chiarimento
Art. 9, c. 4 (Raccolta Rifiuti)	Rumore da raccolta vetro e pulizia stradale nelle prime ore del mattino.	Controdeduzione: sarà avviata interlocuzione con il soggetto gestore (REA) per definire fasce orarie posticipate per la raccolta del vetro nel Centro Storico e si richiederà l'uso di metodologie e contenitori a basso impatto acustico per mitigare il disturbo. <u>Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta.</u>
Art. 16 (Durata Deroghe)	Durata massima delle deroghe (30/25/20 giorni) ritenuta eccessiva. Proposta di riduzione a 15 giorni.	Controdeduzione: i limiti massimi sono già graduati per Classe acustica e rappresentano il <i>tetto massimo</i> concedibile. L'Amministrazione ha facoltà di valutare la singola richiesta e l'impatto cumulativo nell'ambito della definizione del calendario degli eventi. <u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u>
Art. 17, c. 1 (Aree Eventi)	Vicinanza tra le aree Parcheggio Docciola e Il Bastione, rischio di cumulo acustico. Proposta di adozione di un Calendario Annuale.	Controdeduzione: l'Amministrazione è già impegnata nella definizione e coordinamento delle manifestazioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire una offerta di attività qualificata e compatibile anche rispetto a possibili situazioni di disturbo transitorio della popolazione residente. <u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u>
Art. 19 (Orari Notturmi)	Orari notturni massimi (fino alle 24:00 e alle 02:00) troppo permissivi.	Controdeduzione: l'estensione fino alle 02:00 è prevista solo per eventi eccezionali in aree definite per spettacolo temporaneo. <u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u>

Articolo del Regolamento	Oggetto dell'Osservazione	Controdeduzione e Chiarimento
Art. 21, c. 3 (Distanze Ricettori)	Raggio di 200 metri dai ricettori sensibili insufficiente, data la morfologia di Volterra.	Controdeduzione: il raggio è una misura minima per la <i>deroga semplificata</i> . La tutela in ambienti complessi è garantita dalla richiesta di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) per le deroghe non semplificate (Art. 26), la quale tiene conto dell'orografia e della propagazione acustica specifica. <u>Pertanto l'osservazione non è accolta.</u>
Art. 22, c. 1 (Limiti Associazioni)	Difformità nei limiti di emissione sonora per le attività delle Associazioni rispetto all'Art. 19.	Controdeduzione: si procederà all'uniformazione dei valori limite e dei periodi di emissione per le attività delle Associazioni con quelli indicati all'Art. 19 per garantire la coerenza normativa interna. <u>Pertanto l'osservazione è accolta.</u>
Art. 28 (Chiusura Aree Esterne)	Obbligo di chiusura/rimozione arredi esterni dopo l'attività per prevenire il rumore da stazionamento di persone.	Controdeduzione: l'Amministrazione si impegna ad integrare il regolamento comunale relativo all'occupazione di suolo pubblico prevedendo l'obbligo per gli esercenti di rimuovere tempestivamente gli arredi esterni o di chiudere le aree di pertinenza dopo l'orario limite, al fine di scoraggiare lo stazionamento degli avventori. <u>Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta.</u>
Art. 40 (Controlli)	Proposta di "Tessera a Punti" per i gestori e promozione della "Silent Disco".	Controdeduzione: l'Amministrazione si impegna a valutare la fattibilità legale e regolamentare per l'inserimento di un sistema sanzionatorio progressivo e a promuovere l'uso delle cuffie wireless ("silent disco") come alternativa per l'intrattenimento in aree sensibili. <u>Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta.</u>

Osservazioni sul Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) e Rapporti di Misura (Allegato 02)

Le osservazioni riguardano l'insufficienza dei dati fonometrici allegati al PCCA per rappresentare il reale clima acustico notturno del Centro Storico.

Controdeduzione:

Si prende atto della critica sulla presunta limitata campionatura delle misurazioni allegate al PCCA (Allegato 02), con le rilevazioni che si concentrano in orari diurni e in un numero ristretto di punti. Tuttavia, sottolinea che il Piano di Classificazione Acustica è un atto di pianificazione urbanistica che assegna i *limiti di immissione e di emissione* in base alla destinazione d'uso prevalente della zona, come previsto dalla normativa. Le misure fonometriche, soprattutto per la determinazione della scelta fra le classi intermedie (II, III e IV), hanno lo scopo di "individuare tutte le situazioni in cui sia difficile l'assegnazione ad una determinata classe, poiché un'errata classificazione porterebbe a piani di risanamento impossibili da attuare", ma la priorità, soprattutto in zone residenziali, è quella di assegnare classi acustiche più basse, al fine di tutelare meglio la popolazione da frequenti e palesi superamenti dei limiti di legge che dalla classificazione discendono. Le criticità notturne e il superamento dei limiti in orario serale/notturno non sono un difetto di *classificazione* del Piano, bensì violazioni delle norme esistenti e dei limiti acustici vigenti.

A seguito dell'osservazione pervenuta, l'amministrazione comunale ha comunque fatto svolgere ulteriori misure fonometriche in Centro Storico, in orario diurno e notturno, comprendente anche il fine settimana.

I rilievi confermano la sostanziale idoneità della classe acustica III assegnata, fatto salvo per situazioni puntuali, legate a specifiche sorgenti sonore, che si ritiene debbano peraltro essere maggiormente controllate e supervisionate e non incentivate a mantenere o incrementare elevati livelli.

Il nuovo Regolamento è stato redatto proprio per fornire strumenti normativi più efficaci per la gestione e il controllo delle sorgenti rumorose, in particolare quelle notturne (es. l'Art. 28 sull'attività "libera" impone il rispetto dei limiti differenziali notturni, la cui violazione è sanzionabile).

L'Amministrazione ribadisce l'impegno a rafforzare l'attività di controllo e vigilanza per assicurare il rispetto dei limiti acustici, soprattutto nelle fasce orarie notturne.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

Aggiornamento cartografia e rilievi acustici; Integrazioni alle misurazioni strumentali

Proposta: Aggiornare la cartografia con le sorgenti reali; integrare i dati con lo storico delle segnalazioni (Forze dell'Ordine), denunce, sanzioni e rilievi ARPAT.

Controdeduzione:

Al netto delle segnalazioni pervenute direttamente al Servizio Ambiente, all'Amministrazione comunale non sono pervenute ulteriori segnalazioni o informative relative a sanzioni e/o denunce riguardanti l'ordine pubblico e/o situazioni di disturbo acustico, nonostante varie interlocuzioni ed una recente richiesta formale di riscontro trasmessa in data 10 novembre 2025 al Comando dei Carabinieri di Volterra ed al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra. La Variante al Piano di Classificazione Acustica ha quindi tenuto conto delle

situazioni accertate da parte del Servizio Ambiente. Si rileva comunque che la definizione della Variante ha avuto luogo anche attraverso varie interlocuzioni con le Forze dell'Ordine. La tutela è garantita dal Regolamento che impone, per l'apertura o la modifica di attività rumorose, la Valutazione di Impatto Acustico, che deve tenere conto della sorgente reale e del contesto morfologico.

Si segnala infine che non è dovuto, nella documentazione di pianificazione acustica, rappresentare a livello cartografico le sorgenti reali, né gli eventuali esposti o segnalazioni. Tali informazioni hanno dinamicità molto elevata e non possono essere cristallizzati in un documento di pianificazione che rimane in vigore per diversi anni.

Pertanto l'osservazione non è accolta.

Piano di Risanamento Acustico (PRA)

Osservazione: Qualora si confermino superamenti dei valori di attenzione nel periodo notturno, si rende necessaria l'adozione del Piano di Risanamento Acustico (Art. 7 L. 447/95).

Controdeduzione:

Si conferma che l'Amministrazione, a norma dell'Art. 7 della Legge 447/95, è obbligata ad adottare il Piano di Risanamento Acustico (PRA) qualora vengano accertate situazioni di superamento non episodico dei *valori di attenzione* (valori di immissione) o dei *limiti assoluti* (valori di emissione) nelle aree di competenza comunale. Il nuovo Regolamento, con i suoi strumenti più stringenti di controllo e gestione delle deroghe, mira proprio a ricondurre le emissioni sonore nei limiti di legge. Se, nonostante l'applicazione del nuovo Regolamento, i dati ufficiali di ARPAT o delle misurazioni di verifica dovessero confermare un superamento diffuso e cronico, l'Amministrazione attiverà immediatamente l'iter per l'elaborazione e l'adozione del Piano di Risanamento Acustico.

Pertanto l'osservazione non è accolta.